



## *Il Ministro del Turismo*

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Regolamento (UE) 2013/1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTA la Comunicazione (UE) 2020/C 1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;

VISTA la Decisione della Commissione europea C (2022) 3188 final del 11 maggio 2022 con cui è stata autorizzata, per la misura MIC3, Investimento 4.2, l’applicazione delle disposizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*”;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e, segnatamente, l’articolo 4 che prevede, al comma 1, incentivi sotto forma di credito d’imposta destinati alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e in particolare l’articolo 38, ai sensi del quale “*le risorse finanziarie per l’attuazione della linea progettuale MIC3, sub investimento 4.2.2 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria della linea progettuale MIC3, sub investimento 4.2.1 del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’importo di 100 milioni di euro, di cui all’articolo 1, comma 13, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021*”.

VISTO il decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2021 recante le modalità applicative per la fruizione del credito d’imposta destinato alle agenzie di viaggi e ai tour operator e, in particolare, gli articoli 6, commi 1 e 3, e 13, comma 3, nella parte in cui prevedono che con pubblico avviso saranno definite le modalità di accesso

alla piattaforma online, nonché la documentazione amministrativa e tecnica e ciò che non è espressamente disciplinato dal decreto medesimo;

VISTO l'avviso pubblico del Segretario Generale del Ministero del turismo del 18 febbraio 2022, recante le modalità di accesso alla piattaforma online, nonché la documentazione amministrativa e tecnica e ciò che non è espressamente disciplinato dal decreto medesimo;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 1, del decreto 29 dicembre 2021, il quale prevede che gli incentivi sono attribuiti secondo l'ordine cronologico delle domande e previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi così come del rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 2, del decreto 29 dicembre 2021, il quale prevede che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del turismo pubblica l'elenco dei beneficiari, nonché l'articolo 2, commi 1 e 2 dell'avviso pubblico del 18 febbraio 2022, i quali dispongono che entro sessanta giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande di concessione, fatte salve eventuali richieste di integrazione o chiarimenti, il Ministero del turismo procede alla concessione del credito d'imposta sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande rilevato dalla procedura on line, con uno o più decreti.

CONSIDERATO che i soggetti richiedenti gli incentivi di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, hanno presentato domanda per accedere alle agevolazioni in questione trasmettendo la documentazione richiesta firmata digitalmente dal legale rappresentate, utilizzando la piattaforma online di cui all'Avviso del Ministero del turismo del 18 febbraio 2022;

CONSIDERATA la riserva del 40 per cento dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, come indicata all'articolo 1, comma 2 del decreto 29 dicembre 2021;

CONSIDERATO che Invitalia, in qualità di Soggetto Gestore, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande pervenute, ha svolto l'istruttoria verificando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti nel decreto 29 dicembre 2021;

TENUTO CONTO dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 comma 1, del decreto 29 dicembre 2021, dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e dell'applicazione della riserva di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto 29 dicembre 2021;

## **DECRETA:**

### **Art. 1**

#### *(Concessione delle agevolazioni)*

1. A seguito dell'esito positivo delle verifiche previste dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e dall'avviso del Ministero del Turismo del 18 febbraio 2022, con il presente decreto è disposta, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, la concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti

richiedenti, individuati nell’**“Allegato A: elenco delle domande di agevolazione cui è concesso il credito d’imposta, ricevute dal 4 marzo 2022 al 4 aprile 2022”** al presente decreto.

2. L’onere delle agevolazioni di cui al presente articolo è posto a carico delle risorse previste dall’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dall’articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

## **Art. 2**

*(Verifiche preliminari all’erogazione)*

1. Ogni erogazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all’articolo 1 ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.

## **Art.3**

*(Disposizioni finali)*

1. Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell’articolo 13 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, sul sito web istituzionale del Ministero del turismo ([www.ministeroturismo.gov.it](http://www.ministeroturismo.gov.it)) e di Invitalia S.p.a. ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)). Con la predetta modalità di pubblicazione è assolto l’obbligo di comunicazione in merito alla concessione dell’aiuto per le iniziative di cui all’articolo 1, comma 2.

Allegato:

- Allegato A: elenco delle domande di agevolazione cui è concesso il credito d’imposta, ricevute dal 4 marzo 2022 al 4 aprile 2022;

**IL MINISTRO DEL TURISMO**

**Massimo Garavaglia**

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del  
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche*